

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione nazionale relativa ad un tipo di trattore per motivi concernenti gli elementi e caratteristiche seguenti, se questi sono conformi alle prescrizioni di cui agli allegati da I a VI:

- la massa massima e autorizzata a pieno carico,
- l'alloggiamento e il montaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione,
- i serbatoi di carburante liquido,
- la zavorratura,
- il segnalatore acustico,
- il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento (silenziatore).

2. Riguardo ai veicoli che non sono conformi alle prescrizioni fissate dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi inerenti alla materia disciplinata dalla presente direttiva:

- non possono rilasciare l'omologazione CE,
- possono rifiutare l'omologazione nazionale.

3. Riguardo ai veicoli nuovi che non sono conformi alle prescrizioni fissate dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi inerenti alla materia disciplinata dalla presente direttiva:

- cessano di considerare validi, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi ai sensi della stessa direttiva,
- possono rifiutare l'immatricolazione, la vendita o l'immissione in circolazione di tali veicoli nuovi.

*Articolo 3*

Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, l'immissione in circolazione o l'uso dei trattori per motivi concernenti gli elementi e le caratteristiche di cui

all'articolo 2, paragrafo 1, se questi sono conformi alle prescrizioni di cui agli allegati da I a VI.

*Articolo 4*

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati da I a VI, eccetto quelle di cui ai punti 1.1 e 1.4.1.2 dell'allegato VI, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE.

*Articolo 5*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 6*

La direttiva 74/151/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato VII, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato VII, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato VIII.

*Articolo 7*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

*Articolo 8*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON

